

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2801 del 05/06/2018
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO VIA EMILIA OVEST N. 53. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2894 del 04/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno cinque GIUGNO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO VIA EMILIA OVEST N. 53. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con Legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale 13/9/2016 n. 3281 (successivamente rettificata con D.D. n. 3570 del 28.9.2016) con la quale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 veniva adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "insilamento, stoccaggio e riconsegna cereali" svolta dalla ditta CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L. nello stabilimento sito in Comune di Rottofreno via Emilia Ovest n. 53 e rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con Provvedimento Unico n. 12 del 04.10.2016. L'AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi di acque reflue (S1, S2 ed S4) aventi recapito in corpo idrico superficiale "canale intubato", parallelo alla Via Emilia Ovest, confluyente nel Rio Loggia;

Vista la seguente documentazione:

- la nota del 04.09.2017 (prot. Arpae n. 11810 del 25.09.2017) con cui il SUAP del Comune di Rottofreno trasmetteva l'istanza di AUA prodotta dal suindicato Consorzio relativa alla modifica sostanziale dello stabilimento;
- le integrazioni pervenute con nota del Comune di Rottofreno n. 2052 del 12.02.2018, a seguito della richiesta di questa Struttura del 11.10.2017 n. 12661;
- foglio del Comune di Rottofreno del 12.02.2018 (prot. Arpae n. 2310 del 14.02.2018), con cui è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 - comma 2 - della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona;
- le integrazioni volontarie trasmesse dal Comune di Rottofreno prot. n. 2984 del 02.03.2018, con cui il Consorzio Agrario Terrepadane S.c.r.l. trasmetteva la *"...nuova planimetria rete fognante con cartiglio e data di stesura..."*;

Rilevato che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi di acque reflue (S1, S2 ed S4) aventi recapito in corpo idrico superficiale "canale intubato", parallelo alla Via Emilia Ovest, confluyente nel Rio Loggia;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

Appurato che:

1. le modifiche riguardano:
 - la realizzazione delle nuove emissioni denominate E2 (conferimento cereali) ed E3 (prepulizia e riconsegna cereali);

- la realizzazione di una nuova condotta di acque meteoriche di dilavamento (derivanti dall'ampliamento dello stabilimento) da non assoggettarsi alla disciplina di cui alle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006, in virtù delle modalità di gestione delle operazioni di carico/scarico dei cereali che avviene in locale chiuso;
2. presso lo stabilimento ci sono n° 3 scarichi così classificati:
 - scarico S1 costituito dalla miscelazione di acque reflue di dilavamento (provenienti dalla piazzola di carico e scarico carburanti) in uscita da un disoleatore e di acque reflue domestiche trattate mediante fossa biologica;
 - scarico S2 di acque reflue domestiche (provenienti da 2 cucine) trattate con pozzetto degrassatore;
 - scarico S4 di acque reflue di dilavamento (provenienti dal piazzale asfaltato adiacente ai silos delle granaglie) trattate in un sistema costituito da un separatore fanghi, un separatore oli con filtro a coalescenza e da un pozzetto di raccolta e sollevamento; a valle di tale sistema di trattamento vengono convogliate le acque meteoriche di dilavamento derivanti dall'ampliamento dello stabilimento (come descritte al primo punto 1);
 3. i succitati scarichi (S1, S2 ed S4) recapitano nel corpo idrico superficiale "canale intubato", parallelo alla Via Emilia Ovest, confluyente nel Rio Loggia;
 4. presso l' stabilimento è presente altresì lo scarico **S3** costituito da acque pluviali, non soggetto ad autorizzazione;

Acquisiti i seguenti contributi istruttori:

- nota dell'Azienda USL di Piacenza del 28.02.2018, prot. n. 16324 (prot. Arpae n. 3396 del 01.03.2018), con la quale veniva espresso parere favorevole a condizione che *"...al fine di limitare il più possibile la formazione, nella zona delle fosse di ricevimento, di emissioni diffuse derivanti dalle operazioni di scarico dei cereali, di mantenere un'adeguata altezza di caduta e di assicurare, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato."*;
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 19.03.2018, prot. n. 4561;
- lettera del Comune di Rottofreno prot. n. 6392 del 10.05.2018 (prot. Arpae n. 7754 del 15.05.2018), con cui è stato espresso il nulla osta dal punto di vista urbanistico-ambientale per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e gli scarichi di acque reflue. Il Comune di Rottofreno ha fatto presente inoltre che *"non è necessaria l'acquisizione di nulla-osta per gli adempimenti previsti dalla L. 447/1995 in quanto la Ditta ha dimostrato il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale"*;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il *"T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"*
- D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento

della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L.;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- 1) **di adottare** – ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L. (COD. FISC 00105680334) - avente sede legale in Comune di Piacenza (PC), via Colombo n. 35 -per l'attività di "ricevimento, stoccaggio e ridistribuzione cereali" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rottofreno, via Emilia Ovest n. 53 a seguito delle modifiche riportate in premessa.. La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:
 - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi di acque reflue (S1, S2 ed S4) aventi recapito in corpo idrico superficiale "canale intubato", parallelo alla Via Emilia Ovest, confluyente nel Rio Loggia;
 - la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;
- 2) **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 PREPULIZIA CEREALI

Portata massima	5600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	100 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Materiale Particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 CONFERIMENTO CEREALI

Portata massima	52000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	100 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Materiale Particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 PREPULIZIA E RICONSEGNA CEREALI

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	100 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Materiale Particellare	10 mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;

- UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - d) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza **almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - e) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - f) devono essere attuate le procedure al fine di mitigare le emissioni diffuse dovute al movimento dei mezzi ed alle operazioni di carico/scarico;
 - g) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni E2 ed E3 è fissato a sette mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - h) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni E2 ed E3 è fissato a otto mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - i) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni E2 ed E3 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - j) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 3) **di impartire, per gli scarichi S1** (miscelazione di acque reflue di dilavamento e domestiche) **ed S2** (di acque reflue domestiche) le seguenti prescrizioni:
- a) i pozzetti a monte del corpo idrico recettore siano sempre accessibili e consentano un agevole campionamento per caduta dei reflui;
 - b) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) il corpo idrico recettore degli scarichi, non possedendo acque fluenti per tutto l'arco dell'anno e, pertanto, non essendo costantemente garantita la diluizione del refluo con acque proprie ed un sufficiente capacità auto-depurativa, dovrà essere costantemente garantito il rapido allontanamento del refluo stesso ed il regolare deflusso delle acque; a tal proposito dovranno essere eseguite frequenti operazioni di pulizia e risagomatura del punto d'immissione nel canale stesso al fine di evitare fenomeni di erosione della sponda e ristagni delle acque reflue domestiche nel letto del canale;
 - d) lo scarico **S1** dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento posto a valle dell'impianto di trattamento, prima della miscelazione con le acque reflue domestiche, i limiti tabellari previsti dalla Tab. 3 dell'all. 5 D.Lgs 152/06 per gli scarichi in acque superficiali, specificatamente per i seguenti parametri: COD, Idrocarburi totali e Solidi Sospesi Totali;
- 4) **di impartire per lo scarico S4 di acque reflue di dilavamento**, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere previsto a valle del sistema di trattamento e prima dell'innesto della nuova condotta delle acque meteoriche di dilavamento dell'area oggetto di ampliamento; la realizzazione di tale pozzetto dovrà essere comunicata al Comune di Rottofreno e ad ARPAE;
 - b) entro 15 giorni dal rilascio dell'AUA dovrà essere inviata nuova planimetria della rete fognaria indicante anche il pozzetto di campionamento fiscale come sopra prescritto;
 - c) lo scarico dovrà rispettare, **nel pozzetto di campionamento fiscale** (come indicato nella precedente lettera a)) i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
 - d) i pozzetti posti sulla condotta fognaria dovranno essere sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di prelievo campioni di cui sopra dovrà altresì consentire un agevole e corretto campionamento delle

acque reflue da parte dell'Autorità competente;

- e) l'area interessata dal sistema di trattamento venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
 - f) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema di trattamento, nonché la pulizia dei filtri a coalescenza. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - g) il volume di acque reflue avviate al sistema di trattamento non dovrà essere superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per lo stesso;
 - h) la rete fognaria dello stabilimento dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione, provvedendo, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
 - i) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - j) nel caso si verificano situazioni che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'AUSL di Piacenza indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - k) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità dello scarico rispetto a quanto risulta agli atti;
- 5) **di fare salvo** che i fanghi, gli oli, i filtri esausti e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti i sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- 6) **di dare atto che:**
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Rottofreno sulla base del presente atto – sostituisce, a partire dalla messa in esercizio dei nuovi impianti, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.